



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR IONIO**  
*PORTO DI TARANTO*

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**SERVIZIO DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI FURTO E FURTO/INCENDIO CHE SI VERIFICHIANO NEGLI UFFICI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO, PER IL PERIODO DI ANNI TRE.**

**ART. 1 - BREVE DESCRIZIONE DEI BENI DA ASSICURARE**

I beni da assicurare contro i rischi da furto e da furto/incendio sono:

- 1) qualunque bene mobile e/o apparecchiatura, contenuto negli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (dotati di impianto d'allarme e sistema di videosorveglianza dell'intero perimetro), situati nel Porto Mercantile di Taranto all'interno di un'area recintata con ingresso sorvegliato da personale militare, di proprietà dell'Ente o allo stesso in uso a qualsiasi titolo, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli e i natanti nonché gli oggetti d'arte e le apparecchiature elettroniche (queste ultime se assicurate con polizza specifica);
- 2) Denaro, Titoli e Valori in genere:
  - comunque custoditi, durante l'orario di apertura degli uffici;
  - custoditi in casseforti o in armadi o in cassetti, chiusi a chiave, durante gli orari di chiusura.

**Valore assicurato:**

- INCENDIO ED EVENTI SOCIOPOLITICI:
  - fabbricato: € 500.000,00;
  - contenuto degli uffici: € 800.000,00.
- FURTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
  - Attrezzature e quanto in uso agli uffici: € 35.000,00
  - Valori e preziosi in cassaforte € 15.000,00

**ART. 2 - DURATA**

Il contratto ha la durata di anni **tre** a decorrere dalla data di sottoscrizione della polizza.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale mediante preavviso scritto non inferiore a tre mesi da darsi con lettera raccomandata.

**ART. 3 – GARANZIA ASSICURATA**

Per i suindicati beni **devono essere coperti** i danni conseguenti da:

- ✓ furto e furto - incendio;
- ✓ rapina e/o scippo;
- ✓ estorsione;
- ✓ furto con destrezza;
- ✓ eventi sociopolitici;
- ✓ atti vandalici.

**ART. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**ART. 5 – MASSIMALI**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:



<b>Assicurazione INCENDIO ed eventi socio politici</b>	
<b>FABBRICATO</b>	€ 500.000,00 per ogni sinistro
<b>CONTENUTO DEGLI UFFICI</b>	€ 800.000,00 per ogni sinistro
<b>Assicurazione FURTO</b>	
Attrezzature e quanto in uso agli uffici	€ 35.000,00 per ogni sinistro
Valori e preziosi in cassaforte	€ 15.000,00 per ogni sinistro

#### **ART. 6 – LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

La garanzia di cui all'art. 3 è prestata con una franchigia frontale di **Euro 500,00** per ogni danno e per ogni danneggiato, che abroga eventuali franchigie di importo superiore contenute nelle condizioni contrattuali. La garanzia comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.

#### **ART. 7 - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI**

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabile (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabile, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati
  - a) sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.

2. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

#### **ART. 8 - SOLIDARIETÀ DELLA COASSICURAZIONE**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

#### **ART. 9 - VARIAZIONE DEL RISCHIO**

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

3. L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, la Società può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 9 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d. Lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie (di cui all'art. 6) o ai massimali assicurati (di cui all'art. 5).



2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **ART. 13 - CLAUSOLA DI RECESSO**

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 10 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 10 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

#### **ART. 14 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 10 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 13 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 10 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

#### **ART. 15 - FATTO NOTO**

1. La polizza di assicurazione copre i sinistri denunciati nel corso di validità del contratto.
2. La polizza di assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, l'Amministrazione ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell'evento dannoso.
3. Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, l'Amministrazione rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.
4. Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.
5. In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.

